



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA

Misura straordinaria di intervento per la promozione e il sostegno pubblico al pluralismo e all'innovazione dell'informazione e della comunicazione regionale.

Avviso per la presentazione delle istanze di accesso alla sovvenzione diretta.

Misura straordinaria di Aiuto adottata in conformità all'art. 54 del Regime Quadro di cui agli articoli da 53 a 64 del D.L. n. 34 del 19.05.2020, come da ultimo emendato dall'art. 28 del D.L. n. 41/2021 (nell'ambito del "Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 - Temporary Framework", nello specifico Sezione 3.1), notificato dallo Stato membro Italia e da ultimo autorizzato dalla Commissione Europea, giusta Decisione C(2021) 2570 finale del 9 aprile 2021.

Premessa

1. Con Legge Regionale n. 3 del 9 febbraio 2018 sono state dettate disposizioni per la promozione e il sostegno pubblico al pluralismo e all'innovazione dell'informazione e della comunicazione regionale pugliesi.
2. La suddetta Legge ed il Regolamento Regionale n. 3 del 21 gennaio 2019 di attuazione della stessa, prevedono il finanziamento di iniziative ed interventi a sostegno del pluralismo e dell'innovazione dell'informazione e della comunicazione regionale.
3. Causa gli effetti indotti dalle misure adottate per il contenimento della diffusione della pandemia mondiale provocata dal Covid-19, il settore dell'editoria ha risentito e risente ancora con grande evidenza della crisi economica conseguente alla pandemia. Risulta difficoltoso prevedere, da parte degli editori, piani di investimento, pertanto, la Regione Puglia ha deciso di rinviare l'Avviso per il Programma Annuale degli Interventi e di puntare nell'immediato su una misura straordinaria volta alla concessione di una sovvenzione diretta finalizzata all'immissione di liquidità per le aziende operanti nel settore dell'editoria pugliese, onde garantire il sostegno alla ripresa economica.
4. La Misura straordinaria di Aiuto - in conformità all'art. 54 del Regime Quadro di cui agli articoli da 53 a 64 del D.L. n. 34 del 19.05.2020, come da ultimo emendato dall'art. 28 del D.L. n. 41/2021 (nell'ambito del "Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 Temporary Framework", nello specifico Sezione 3.1), notificato dallo Stato membro Italia e da ultimo autorizzato dalla Commissione Europea, giusta Decisione C(2021) 2570 final del 9 aprile 2021 - persegue la finalità di garantire la continuità dell'operatività aziendale e la salvaguardia dell'occupazione.
5. Le disposizioni di cui al presente Avviso sono conformi all'Aiuto di Stato SA. 57021 – Italia – Covid-19 - Regime Quadro del 21 maggio 2020, approvato dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 108 del TFUE.
6. In conformità a quanto previsto dal punto 22) della Comunicazione della Commissione n. 1863/2020 e ss.mm.ii., gli Aiuti di cui al presente Avviso sono considerati compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
 - l'importo complessivo dell'Aiuto non superi 1.800 000 EUR per impresa. L'aiuto viene concesso sotto forma di sovvenzione diretta, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 1.800 000 EUR per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. (Ai fini della determinazione delle soglie massime di importi da concedere e regole sul cumulo dei contributi si tiene conto della nozione di impresa richiamata nel TFUE, ossia della singola unità economica, anche nel caso in cui un'unità economica comprenda diverse entità giuridiche.)
 - l'Aiuto è concesso sulla base di un regime con budget previsionale;

- L'aiuto non può essere concesso ad operatori dell'editoria che si trovavano già in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria) al 31 dicembre 2019.

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente Avviso è adottato per far fronte alle esigenze degli operatori dell'editoria derivanti dalle ripercussioni economiche causate dall'emergenza epidemiologia Covid-19, perseguendo quali finalità principali:
 - Garantire la continuità dell'operatività aziendale sostenendo le carenze di capitale circolante (liquidità) generate dall'emergenza da Covid-19.
 - La salvaguardia dei livelli occupazionali.

Art. 2 - Soggetti proponenti

1. Il presente Avviso è rivolto agli operatori dell'editoria nei seguenti ambiti:
 - Radiotelevisivo;
 - della stampa di quotidiani e periodici locali a mezzo carta;
 - dell'editoria su web;
 - delle Agenzia di stampa quotidiana.
2. Possono presentare istanza di agevolazione gli operatori dell'editoria in possesso dei seguenti requisiti:
 - Aventi una propria sede operativa, (quale la redazione o la sede della messa in onda) nella regione Puglia ed essere ivi operanti;
 - Possesso di testata giornalistica regolarmente registrata presso una cancelleria di tribunale nell'ambito della regione Puglia;
 - Iscrizione alla CCIAA e/o al REA ove previsto;
 - Esercizio dell'attività editoriale da almeno due anni alla data dell'istanza;
 - Presenza di un Direttore responsabile;
 - Realizzazione di prodotti editoriali periodici, come definiti dall'articolo 1, comma 3, della legge 7 marzo 2001, n. 62 (Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416), diffusi a mezzo stampa, on-line o mediante radiodiffusione sonora o televisiva, contenenti informazioni relative a fatti e attività di interesse regionale, o afferenti alla realtà sociale, politica e culturale pugliese, in via prevalente e comunque in misura non inferiore al 70 per cento della foliazione per i periodici su carta stampata, al 70 per cento dei contenuti presenti nelle pagine web consultabili per i periodici on-line, o al 70 per cento di ciascuna trasmissione per i periodici in radiodiffusione sonora o televisiva;
 - Avvalersi, per l'attività giornalistica, di personale iscritto all'Albo dei giornalisti di cui all'articolo 27 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), recante l'ordinamento della professione di giornalista, con rapporto di lavoro disciplinato secondo accordi e contratti collettivi nazionali del settore giornalistico sottoscritti dalla Federazione nazionale stampa italiana (FNSI), e in regime di regolarità retributiva e contributiva, nonché di personale in formazione secondo quanto disposto dalla legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa) o di personale aspirante pubblicista svolgente la propria attività sotto la responsabilità del direttore di testata;
 - Destinazione dell'informazione locale autoprodotta di almeno due edizioni del proprio notiziario in una fascia oraria del proprio palinsesto ricompresa fra le ore sette e le ore ventiquattro o almeno una foliazione di otto facciate per ogni uscita o almeno il 70 per cento di tutti gli articoli pubblicati in un anno;
 - Rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), nonché il possesso dei requisiti di sicurezza inerenti le strutture;
 - Non trovarsi, al 31 dicembre 2019, nella condizione di impresa in difficoltà così come definita dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle

imprese in difficoltà; in deroga a quanto precede, gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.

- non essere stati destinatari negli ultimi sei anni di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
- non essere sottoposti a procedure esecutive e concorsuali;
- non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli Aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea (c.d. clausola *Deggendorf*), ovvero, in virtù di quanto previsto dall'art.53 del D.L. 34/2020, di rientrare nella fattispecie precedentemente contemplata ed essere consapevoli che l'autorità concedente l'Aiuto di cui al presente Avviso procederà a detrarre dall'importo da erogare l'importo da rimborsare in base alla Decisione CE di recupero, comprensivo degli interessi maturati fino alla data di erogazione dell'Aiuto medesimo, anche nel caso in cui l'importo da erogare risulti inferiore all'importo da recuperare;
- operare nel rispetto delle vigenti norme con riferimento agli obblighi contributivi, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente. Qualora fosse accertata una situazione di irregolarità contributiva, la Regione Puglia potrà effettuare l'intervento sostitutivo, così come previsto dalla normativa vigente, mediante il pagamento dell'importo irregolare a favore degli Istituti previdenziali e l'erogazione della restante parte delle agevolazioni in favore del beneficiario.
- essere in regola con quanto previsto dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- possedere la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nel senso che nei confronti del Soggetto proponente non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9 comma 2 lett. c) del Decreto Legislativo n. 231 del 08 giugno 2001 e ss.mm.ii, o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- aver subito perdite di fatturato o incrementi di costi in conseguenza dell'epidemia Covid-19 e delle misure di contenimento della stessa.

3. Sono escluse dalle agevolazioni di cui al presente Avviso gli operatori dell'editoria la cui attività riguardi:

- giornali quotidiani e periodici con spazi pubblicitari oltre il 50 per cento;
- pubblicazioni di partiti, di associazioni politiche e sindacali, di enti pubblici;
- la fornitura di servizi di media audiovisivi dediti a televendite o con passaggi pubblicitari-promozionali oltre il 30 per cento della programmazione giornaliera compresa fra le ore sette e le ore ventiquattro;
- la fornitura di servizi di media audiovisivi che abbiano ottenuto l'autorizzazione ministeriale da meno di due anni;
- siti web i cui prodotti periodici siano occupati da inserzioni o passaggi pubblicitari in misura superiore al 30 per cento dei contenuti;
- siti web la cui testata on-line sia stata registrata da meno di due anni.

Sono, altresì, escluse dalla partecipazione al presente Avviso gli operatori dell'editoria:

- sanzionati con provvedimento definitivo dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) per la violazione del capo II, titolo IV, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), in materia di tutela dei minori, compiuta nei sei mesi antecedenti la presentazione della domanda;
- che hanno beneficiato di contributi o incentivi erogati e riferiti al Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 per un importo maggiore o uguale a euro 1.800.000, come previsto dall'art. 3.1 punto 22 lettera a) e ss.mm.ii. che stabilisce il tetto massimo degli Aiuti.

Art. 3 - Campo di applicazione

1. L'Agevolazione è concessa nella forma di sovvenzione diretta utilizzabile per fabbisogno di capitale circolante. Il contributo viene erogato ai soggetti richiedenti in possesso dei requisiti di ammissibilità, nel rispetto delle condizioni richieste e che si impegnino a salvaguardare i livelli occupazionali. La misura dell'agevolazione spettante a ciascuna operatore avente diritto sarà determinata sulla base dei parametri di seguito indicati, facendo riferimento alla situazione esistente al momento della presentazione dell'istanza, e con le modalità di seguito dettagliate.

Art. 4 - Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria è pari a euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) a valere su risorse FSC 2014 - 2020 PATTO per la PUGLIA, giusta DGR di variazione al bilancio n. 345 del 08.03.2021.

Art. 5 - Condizioni per la concessione della sovvenzione

1. La misura straordinaria di Aiuto di cui al presente Avviso, che trova la sua base giuridica nazionale nel Regime Quadro di cui agli articoli da 53 a 64 del D.L. n. 34/2020, come da ultimo emendato dall'art. 28 del D.L. n. 41/2021, s'inscrive nell'ambito del "Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 (*Temporary Framework*)" con cui la Commissione Europea ha stabilito, giusta Comunicazione C(2020) 1863 *final* del 19.03.2020 e ss.mm.ii., che, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 107, par.3, lett. b), sono compatibili con il mercato interno gli Aiuti destinati a porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro.
2. La misura, pertanto, è adottata in conformità all'art. 54 del succitato Regime Quadro, notificato dallo Stato membro Italia ed autorizzato dalla Commissione Europea, giusta Decisione C(2020) 3482 del 21 maggio 2020, emendata con Decisione C(2020) 6341 dell'11 settembre 2020, successivamente modificata con Decisione C(2020) 9121 *final* del 10 dicembre 2020 e da ultimo modificata con Decisione C(2021) 2570 *final* del 9 aprile 2021.
3. Gli Aiuti di cui alla presente misura straordinaria potranno essere concessi sino al **31.12.2021**, fatte salve eventuali proroghe consentite ai sensi del *Temporary Framework*.
4. Ai fini del calcolo dell'importo dell'Aiuto di cui al presente Avviso, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere che verrà applicata al momento del pagamento in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
5. La concessione dell'Aiuto è subordinata alla interrogazione del Registro nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) e alla registrazione del contributo, secondo le condizioni e le modalità previste dall'art. 52 della L. 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii, ivi incluso l'adeguamento di cui all'art. 69 del D. L. 19 maggio 2020 n. 34, e dalle disposizioni attuative ("Regolamento" del M.I.S.E. n.115 del 31 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2017, in vigore dal 12 agosto 2017).
6. L'ammontare massimo della sovvenzione concedibile per ciascun operatore non potrà essere superiore ad € 100.000 e sarà calcolato come segue:
 - a. **Punteggio** attribuito **in base al numero di dipendenti** impiegati presso le sedi operative in Puglia (in termini di ULA¹) nei 12 mesi antecedenti la domanda.
 - Fino a 1 dipendente: 3 punti
 - da 1,01 a 5 dipendenti (con almeno 1 giornalista se i dipendenti sono più di 3): 9 punti
 - da 5,01 a 10 dipendenti (con almeno 1 giornalista): 20 punti
 - da 10,01 a 15 dipendenti (con almeno 2 giornalisti): 30 punti
 - più di 15 dipendenti (con almeno 3 giornalisti): 50 puntiNel caso il numero di giornalisti sia inferiore a quello minimo previsto per il corrispondente intervallo di dipendenti, sarà attribuito il punteggio previsto per l'intervallo di dipendenti corrispondente al numero di giornalisti.
 - b. **Punteggio** attribuito **in base al fatturato** dell'ultimo esercizio.

¹ Il calcolo delle ULA è effettuato ai sensi di quanto previsto dal D.M. 18.04.2005 del Ministero dello Sviluppo Economico

- Fino a 15.000 euro: 5 punti
 - da 15.000,01 a 50.000,00 euro: 10 punti
 - da 50.000,01 a 100.000,00 euro: 15 punti
 - da 100.000,01 a 300.000,00 euro: 20 punti
 - oltre i 300.000,00 euro: 22 punti
7. La somma ottenuta dai due punteggi calcolati come previsto al precedente comma 6, determina il punteggio attribuito a ciascuna istanza, sulla base del quale sarà stabilita il contributo concedibile, come di seguito riportato:
- Fino a 10 punti, il contributo è pari a 5.000 euro
 - Da 11 a 19 punti, il contributo è pari a 25.000 euro
 - Da 20 a 50 punti, il contributo è pari a 45.000 euro
 - Da 51 a 70 punti, il contributo è pari a 80.000 euro
 - Oltre i 70 punti, il contributo è pari a 100.000 euro
8. La sovvenzione concedibile non potrà superare, comunque, il 90% dell'ultimo fatturato disponibile.

Art. 6 - Modalità di presentazione dell'istanza

1. L'istanza di sovvenzione è redatta e trasmessa a mezzo Posta elettronica certificata, in conformità al modello di cui Allegato A, comprensivo delle dichiarazioni di cui all'art.2, comma 2 e comma 3. A partire dalla data di pubblicazione dell'Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, e fino al 31/10/2021 possono essere trasmesse dai Soggetti proponenti le istanze di agevolazione, ai sensi del presente Avviso. Le domande saranno istruite in ordine cronologico di invio della PEC, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria.
2. Per partecipare alla procedura, i Soggetti proponenti dovranno presentare la domanda di partecipazione debitamente compilata e completa dei dati richiesti, nonché, corredata degli allegati previsti al successivo comma 5. Ciascun soggetto giuridico potrà presentare una sola richiesta di sovvenzione.
3. Le domande, firmate digitalmente, dovranno pervenire esclusivamente tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: **avvisoeditoria@pec.rupar.puglia.it**. La PEC dovrà riportare nell'oggetto la dicitura "Misura straordinaria di intervento per la promozione e il sostegno pubblico al pluralismo e all'innovazione dell'informazione e della comunicazione regionale"
4. Non saranno ritenute ammissibili le domande prive di firma digitale, presentate in modo difforme da quanto richiesto dal presente Avviso e riportanti erronea o parziale compilazione dei dati e/o dei documenti richiesti.
5. All'istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - copia dei documenti di identità degli Amministratori del soggetto proponente o del titolare nel caso di ditta individuale;
 - dichiarazione di consenso al trattamento dei dati dei soggetti proponenti;
 - dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante:
 - di essere consapevole di dover sostenere, nei 12 mesi successivi all'erogazione, costi almeno pari all'entità complessiva delle agevolazioni;
 - di essere consapevole di dover mantenere, nei 12 mesi successivi all'erogazione della sovvenzione, il personale assunto alla data di presentazione della domanda;
 - documento (bilancio depositato o dichiarazione fiscale trasmessa) attestante il fatturato relativo all'esercizio 2020; gli operatori che non hanno ancora depositato il bilancio o trasmesso la dichiarazione fiscale dovranno presentare asseverazione redatta da professionista iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili attestante il fatturato dell'esercizio 2020;
 - documentazione bancaria recante gli estremi del conto corrente intestato al soggetto proponente su cui verrà accreditata la sovvenzione diretta;
 - documentazione (Libro Unico del Lavoro) attestante il numero delle ULA riferito ai 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda.

- Dichiarazione Sostitutiva d'Atto Notorio attestante l'aver subito perdite di fatturato o incrementi di costi in conseguenza dell'epidemia Covid-19 e delle misure di contenimento della stessa.
6. Per quel che concerne le Società non aventi sede legale in Puglia, queste potranno presentare istanza e, ricorrendone le condizioni, essere ammesse al contributo di cui al presente Avviso, esclusivamente se posseggono i seguenti requisiti:
- presenza sul territorio pugliese con propria sede operativa (quale la redazione o la sede della messa in onda).
 - impiego di unità lavorative presso la sede operativa sita in territorio pugliese. Il possesso del requisito deve essere documentato dalla lista anagrafica dei dipendenti, comprensiva della data di assunzione e del tipo di qualifica. Ai fini del calcolo del punteggio, sarà considerato solo il dato relativo ai dipendenti della sede operativa pugliese.

Art. 7 - Modalità di valutazione delle istanze di sovvenzione

1. Le istanze di sovvenzione saranno valutate dall'Organismo Intermedio Puglia Sviluppo S.p.a. secondo l'ordine cronologico di invio attraverso:
 - una valutazione diretta ad accertare la completezza e conformità dell'istanza presentata, nonché della sussistenza dei requisiti richiesti dal presente Avviso;
 - esame dell'istanza per l'attribuzione dei punteggi previsti al precedente art.5 ai fini della quantificazione della sovvenzione.
2. La quantificazione della sovvenzione concedibile avverrà secondo l'attribuzione dei punteggi di cui ai parametri indicati nel precedente art.5, riguardanti il:
 - Numero dei dipendenti, ivi inclusi i giornalisti (in termini di ULA) nei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda;
 - Fatturato riferito all'esercizio 2020.
3. Qualora nello svolgimento dell'esame istruttorio si ravvisi la necessità di ulteriori chiarimenti/integrazioni, l'Organismo intermedio assegna un termine di 15 giorni, affinché il soggetto proponente vi provveda. Trascorso inutilmente il tempo assegnato, l'Organismo intermedio conclude l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti.
4. Durante la fase istruttoria, l'Organismo intermedio, ove necessario, potrà avvalersi di banche dati e di ogni altro mezzo idoneo ad acquisire informazioni utili all'istruttoria dell'istanza.

Art. 8 - Concessione delle agevolazioni e dimostrazione della spesa

1. Sulla base degli esiti istruttori, la Sezione Competitività e Ricerca dei sistemi produttivi adotta l'atto di concessione delle agevolazioni ovvero di non ammissibilità, esplicitandone la motivazione.
2. La sovvenzione concessa è erogata in un'unica soluzione, a seguito di verifica della regolarità contributiva (qualora non sia in corso di validità la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria). Qualora fosse accertata una situazione di irregolarità contributiva in fase di erogazione della sovvenzione concessa, l'Amministrazione potrà effettuare l'intervento sostitutivo, così come previsto dalla normativa vigente, mediante il pagamento dell'importo irregolare a favore degli Istituti previdenziali e l'erogazione della eventuale restante parte della sovvenzione in favore del Beneficiario.
3. Il Beneficiario dovrà presentare a mezzo Posta Elettronica Certificata, entro il termine massimo di 13 mesi dalla data di erogazione della sovvenzione la seguente documentazione:
 - dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la vigenza dell'impresa;
 - dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'ammontare dei costi sostenuti nei 12 mesi successivi all'erogazione delle sovvenzioni almeno pari alla sovvenzione erogata;
 - dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il mantenimento del personale.
4. La Regione e l'Organismo Intermedio si riservano la facoltà di richiedere in ogni momento ulteriori documenti o effettuare ulteriori controlli.

Art. 9 - Modifiche e variazioni

1. Variazioni della sede dovranno essere comunicate tempestivamente entro 15 giorni dal verificarsi della circostanza. La sede operativa per cui si è soggetti ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Avviso non può essere trasferita al di fuori della Regione Puglia per 12 mesi dalla data di erogazione della sovvenzione

Art. 10 - Obblighi del Beneficiario

1. Il Beneficiario è tenuto a garantire:
 - l'applicazione e il rispetto del CCNL di categoria di riferimento nonché delle disposizioni in materia di contrasto al lavoro non regolare;
 - la conservazione e la disponibilità della documentazione relativa all'operazione finanziata;
 - il rispetto delle procedure di monitoraggio;
 - il rispetto del termine di completamento delle spese;
 - il rispetto della normativa in tema di ambiente, laddove applicabile;
 - il rispetto della normativa in tema di pari opportunità nell'attuazione dell'operazione, ove pertinente;
 - il mantenimento del personale assunto, presso le sedi operative ubicate in Puglia, con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, per i 12 mesi successivi all'erogazione della sovvenzione.

Art. 11 - Revoche e rinunce

1. Il provvedimento di concessione della sovvenzione sarà revocato nel caso in cui:
 - il Beneficiario non risulti in regola con le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro, nonché con quanto previsto dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
 - risultino violate le disposizioni di cui alla legge regionale n. 28 del 26 ottobre 2006 (Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare) ed al Regolamento Regionale n. 31 del 27 novembre 2009;
 - siano gravemente violate specifiche norme settoriali, anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
 - sia rilevata l'assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti non sanabili;
 - sia violato l'obbligo di applicazione e di rispetto del CCNL di categoria di riferimento nonché delle disposizioni in materia di contrasto al lavoro non regolare;
 - sia violato l'obbligo di mantenimento del personale assunto, presso le sedi operative ubicate in Puglia, con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, per i 12 mesi successivi all'erogazione della sovvenzione.
2. Nel caso in cui il beneficiario intenda rinunciare alla realizzazione delle spese previste dovrà comunicare tempestivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata, tale volontà, dichiarando la disponibilità alla restituzione in unica soluzione della sovvenzione erogata.

Art. 12 - Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i.

1. Ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., l'unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è:
Dott. Gianluigi Labellarte